

Prot. n. *102*

Villa Santa Lucia, li 01.03.2021

ORDINANZA SINDACALE N. 4 DEL 01.03.2021

Oggetto: Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sanificazione e Sospensione delle attività didattiche in presenza DI TUTTI i plessi scolastici presenti sul territorio comunale con decorrenza dal **02 Marzo 2021 -13 Marzo 2021**.

IL SINDACO

Preso atto:

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 veniva dichiarato, per sei mesi lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 veniva disposta la proroga dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti vitali trasmissibili, fino al 31 gennaio 2021;
- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 13 gennaio è stata disposta la proroga, fino al 30 aprile 2021, dello stato d'emergenza dichiarato in conseguenza della dichiarazione di "emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale" da parte della Organizzazione mondiale della sanità (OMS);

Visto il

- D.L. 25 marzo 2020, n. 19 convertito in Legge 22 maggio 2020, n. 35;
- D.L. 16 maggio 2020, n.33, convertito dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;
- DPCM 7 agosto 2020 che ha emanato ulteriori disposizioni attuative del D.L. n. 33/2020;
- Decreto Legge 7 ottobre 2020, n. 125;
- D.L. 14 gennaio 2021, n.2;
- DPCM 14 gennaio 2021;

CONSIDERATO che la provincia di Frosinone dalla giornata di oggi è in zona arancione e che in provincia è stata accertata la circolazione di casi di variante COVID;

PRESO ATTO dei comunicati del Sindaco che nei giorni scorsi si sono registrati sul territorio diversi nuovi casi di contagio da COVID-19;

VISTO in particolare la nota inoltrata dal SI SP Servizio Igiene Sanità Pubblica del distretto D-ASL di Frosinone, con la quale comunica che un'insegnante della Scuola dell'Infanzia di Piumarola è risultata asintomatica;

VISTA l'ordinanza sindacale n. 3 del 28.02.2021 ad oggetto Ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19. Sanificazione e Sospensione delle attività didattiche in presenza dei plessi scolastici comunali (infanzia e scuola primaria di 1° Grado in località Piumarola -Villa Santa Lucia (FR) con decorrenza 01 Marzo 2021 - 05 Marzo 2021.

DATO ATTO che il Comune di Piedimonte San Germano ha ricevuto il nulla osta di sospensione delle attività didattiche delle scuole del territorio a causa del numero di casi COVID verificatisi tra alunni e docenti;

DATO ATTO che le scuole di Villa Santa Lucia (FR), fanno capo all'Istituto Comprensivo di



Piedimonte San Germano (FR), per cui molti professori e insegnanti, svolgono la loro attività sia a Villa Santa Lucia che a Piedimonte San Germano:

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere, cautelativamente, in un'ottica di prevenzione della diffusione del rischio di contagio da COVID-19, alla sospensione dell'attività didattica in presenza di TUTTI i plessi scolastici presenti sul territorio di Villa Santa Lucia (FR) ovvero:

- scuola dell'infanzia e Primaria site in via della Sorgente, in località Piumarola;
- scuola medie sita in via Pittoni, Villa Santa Lucia;
- scuola dell'infanzia e Primaria site in via Roma, Villa Santa Lucia, fino al 13.03.2021;

Dato atto che:

- l'articolo 50, comma 5 del D. Lgs. n. 267/2000, prevede che "in particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale";
- le azioni da porre in campo - benché extra ordinem - devono conservare il puntuale rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico e non ledere o compromettere diritti costituzionalmente protetti, se non entro il limite della protezione di equivalenti diritti costituzionalmente tutelati;
- scopo della presente ordinanza è la realizzazione dell'articolo 32 della Costituzione, a norma del quale: "La Repubblica tutela la salute come fondamentale diritto dell'individuo e interesse della collettività";
- il fine da realizzare consiste nella attivazione di misure contingibili e urgenti per il contenimento e la riduzione del pericolo per la salute, estrinsecantisi nella diffusione sul territorio comunale del COVID-19";
- la L.833/1978 e in particolare l'art.32, comma 3, attribuisce al Sindaco il potere di adottare ordinanze di carattere contingibile ed urgente con efficacia estesa al territorio comunale;

RITENUTO di dover adottare le cautele richieste, anche nel rispetto del principio di precauzione, sussistente l'attualità del pericolo, in relazione alla tempistica delle comunicazioni; l'urgenza, in relazione alla dedotta indifferibilità dell'intervento; la contingibilità, in relazione alla circostanza che il provvedimento in adozione perde la sua efficacia una volta che abbia raggiunto il suo scopo;

Sentito il Dirigente Scolastico dell'IC di Piedimonte San Germano (FR), Prof. Marianna Stefania Ladisi:

Visto l'art. 50 del TUEL;

ORDINA

per i motivi di cui in premessa, ai fini della tutela della salute pubblica e del contenimento del contagio da COVID-19, con decorrenza dal 02 Marzo, salvo ulteriori analoghi provvedimenti, la sanificazione straordinaria di tutti gli ambienti dei predetti plessi scolastici e la sospensione delle attività didattiche in presenza di TUTTI i plessi scolastici presenti sul territorio di Villa Santa Lucia (FR) ovvero:

- scuola dell'infanzia e Primaria site in via della Sorgente, in località Piumarola;
- scuola medie sita in via Pittoni, Villa Santa Lucia;
- scuola dell'infanzia e Primaria site in via Roma, Villa Santa Lucia, **fino al 13.03.2021**;

SI RIBADISCE

- che è fondamentale che la popolazione eviti tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo che non siano strettamente necessarie e che rimanga a casa



il più possibile;

- la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle autorità sanitarie, compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi;

SI RICORDA

- che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienicosanitarie predisposte, relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine. Il Comando Polizia Municipale e tutte le altre Forze dell'ordine cui si trasmette detta Ordinanza vogliono, al fine di garantire la osservanza della presente, predisporre i controlli idonei con uomini e mezzi di appartenenza.

MANDA

la presente Ordinanza, per le valutazioni in ordine alla rilevanza del fenomeno fronteggiato, tenuto conto dell'andamento epidemiologico del virus COVID-19 a:

- Polizia Locale;
- Dirigente scolastico;
- Ai Carabinieri di Piedimonte San Germano;
- Alla Prefettura di Frosinone;

COMUNICA

che il presente provvedimento diventa efficace con la pubblicazione all'Albo Pretorio.

Informa che ai sensi dell'art. 3 c. 4 della L. 241/90 avverso la presente ordinanza è ammesso, entro 60 giorni dalla pubblicazione, ricorso al TAR Lazio o in alternativa, entro 120 giorni dalla pubblicazione, ricorso straordinari al Presidente della Repubblica.

Dalla Residenza Municipale, 01.03.2021

f.to IL SINDACO
Antonio IANNARELLI